



Coordinamenti Nazionali Agenzia Entrate

Al *Direttore dell'Agenzia delle Entrate*
Avv. Ernesto Maria Ruffini

e, p.c. *Al* *Capo Divisione Risorse*
Dott. Antonio Dorrello

Alla *Direttrice Centrale Risorse Umane*
Dott.ssa Laura Caggegi

Al *Direttore Centrale Audit*
Dott. Stefano Veraldi

Oggetto: Elementi di illegittimità nella nota prot. n. 260824 del 5 luglio 2022 che comprimono il libero diritto all'associazionismo dei dipendenti. Illegittima prassi e *modus operandi* dei controlli interni effettuati dall'*audit* mediante l'uso improprio dell'Anagrafe Tributaria.

Gentile Direttore,

Le scriventi OO.SS. sono fortemente preoccupate dopo aver letto le disposizioni emanate a Sua firma con la nota in oggetto indicata per alcuni contenuti dall'elevato grado di illegittimità.

Riservando a successivo nostro documento di approfondimento o ad un incontro dedicato alle specifiche "casistiche/eccezioni", le Scriventi evidenziano che l'attuale previsione dell'art. 8 del vigente Codice di Condotta per il personale dell'Agenzia delle Entrate, in vigore già dal 31 marzo 2021, così come l'omologo art. 4 del previgente Codice, pone l'obbligo di comunicazione preventiva, rispetto all'adesione del dipendente ad associazioni, organizzazioni, organismi volti al perseguimento di uno scopo comune non di lucro **esclusivamente** "...se gli ambiti di interesse possano interferire con le attività assegnate al dipendente stesso o con la missione istituzionale dell'Agenzia".

Con la nota in oggetto **codesta Agenzia dispone, diversamente e sulla base di una propria "interpretazione" che esula assolutamente sia dalla lettera sia dalla ratio della previsione del Codice di Comportamento, un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione rispetto all'adesione del dipendente all'associazionismo senza scopo di lucro.**

Tale "interpretazione" introduce un preciso ed aggiuntivo obbligo del dipendente e viene suffragata, da codesta Agenzia, sulla base di un'aberrante motivazione giuridica.

L'Agenzia sostiene, infatti, un'ipotesi di bilanciamento tra l'art. 97 e 98 della Costituzione - che configurano il principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché quello di esclusività del servizio alla nazione dei pubblici dipendenti, da un lato e, dall'altro, l'art. 2 e 18 della Costituzione che riconoscono **i diritti inviolabili dell'individuo** anche **"nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"** nonché **il diritto**

per i cittadini "...di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale."

Le scriventi evidenziano che l'art. 2 della Costituzione, diversamente dall'art. 97, è inserito nel Titolo I rubricato "Principi fondamentali" cioè nei primi 12 articoli della Costituzione, ritenuti principi cardine del nostro ordinamento, alla luce dei quali vanno interpretate tutte le altre norme giuridiche comprese quelle della restante parte della costituzione compreso, quindi, gli artt. 97 e 98.

Sulla scorta dei citati principi Costituzionali, il generalizzato obbligo di "preventiva comunicazione" introdotto con la citata nota risulta illegittimo in quanto in diretta violazione degli artt. 2 e 18 della Costituzione; articoli, questi ultimi, posti direttamente a presidio di un diritto fondamentale e inviolabile dell'uomo e del cittadino di esprimersi nelle formazioni sociali in cui si svolge la propria personalità ed in particolare, quello di associarsi liberamente, senza autorizzazione.

L'interpretazione recata dall'Agenzia nella nota del 5 luglio, del resto, va ben oltre le previsioni recate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia, il quale, non prevede alcuna comunicazione generalizzata in caso di adesione ad associazioni od organizzazioni. Diversamente, la comunicazione ed anche l'eventuale astensione è dovuta ove la partecipazione a forme associative fosse riconducibile in maniera diretta o indiretta a settori per i quali l'art. 4 del vigente Codice di comportamento prevede un divieto di esercizio in forma societaria, ovvero, se gli ambiti di interesse dell'associazione interferiscono con le attività dell'ufficio/Agenzia o comunque rispetto a quelle assegnate in concreto al dipendente stesso.

Sempre sotto un profilo giuridico, al più, è da ritenere che una tale compressione, prevista dall'Agenzia del diritto del lavoratore di autodeterminarsi nella sua libertà associativa non può che avvenire mediante una motivata ponderazione riservata, tuttavia, solo alla discrezionalità e alla responsabilità del legislatore e non ad un organo amministrativo.

Inaccettabile è poi a pagina dieci della nota il punto in cui si asserisce: "*Si pensi al caso del dipendente che, pur svolgendo in favore dell'associazione un'attività astrattamente non confliggente con i fini dell'Agenzia, la stessa risulti avere in concreto risvolti negativi **in punto di prestazione lavorativa, a fronte dell'impiego di tempo ed energie sottratte all'attività lavorativa alle dipendenze dell'Agenzia, minando in tal modo i principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.***" e chi dovrebbe valutare tale circostanza e in che modo?

Quanto poi alla sanzionabilità, dal punto di vista disciplinare, si evidenzia la violazione del generale principio di necessaria e previa definizione (legislativa/normativa) degli illeciti (principio di matrice penale). Anche le sanzioni disciplinari, quindi, impongono la loro puntuale e completa definizione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni e ciò anche nell'esercizio dei poteri autoritativi, quali quelli propri della pubblica amministrazione in materia disciplinare. Pertanto, i comportamenti suscettibili di sanzione posso essere definiti solo in base ad atti normativi/regolamentari/contrattuali.

Gentile Direttore,

Risulta, inoltre, che codesta Agenzia, ancor prima della nota interpretativa/innovativa del 5 luglio u.s. e ancor prima dell'innovazione descritta da codesta Agenzia nella stessa, ha afflitto molte sanzioni disciplinari a numerosi dipendenti per l'aver omesso la "generalizzata" preventiva comunicazione.

Se già risulta essere illegittimo l'obbligo generalizzato di comunicazione preventiva introdotto "ex novo", così come dichiarato in nota del 5 luglio u.s.

dall'Agazia, a maggior ragione risultano illegittime le sanzioni fino ad oggi applicate in tal senso alla luce delle sole previsioni del Codice di Condotta che nulla prevede in merito!

Per quanto descritto e motivato, le Scriventi chiedono l'immediato ritiro della nota del 5 luglio 2022 prot. n. 260824 e l'annullamento in autotutela delle sanzioni disciplinari applicate ai dipendenti sulla base di un obbligo giuridicamente inesistente!

È ancora con la presente che le Scriventi OO.SS. colgono l'occasione per segnalare a codesto massimo vertice dell'Agazia anche il modus operandi, per alcuni aspetti illegittimo, che codesta Agazia adotta, attraverso le competenti strutture dell'Audit interno, in merito alle indagini e controlli a tappeto sui singoli dipendenti ai fini della verifica e/o individuazione di presupposti o condizioni di incompatibilità con le attività istituzionali assegnate o che si svolgono nell'ambito lavorativo del dipendente, anche rispetto all'associazionismo religioso, culturale, sindacale, ecc..

Tali indagini rispetto a contesti di particolare tutela e riservatezza dalla normativa della *privacy* avvengono impropriamente con l'utilizzo massivo delle banche dati dell'Agazia diversamente da utilizzare per le attività istituzionali di "mission".

Giova ricordare che "l'Anagrafe Tributaria" è uno strumento che il legislatore ha previsto e finalizzato per le attività delle amministrazioni finanziarie inerenti il **contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, alla lotta al riciclaggio, alla criminalità organizzata, al finanziamento al terrorismo internazionale, alle frodi all'Unione Europea e in materia doganale, al traffico internazionale di stupefacenti, ecc. e non certo per svolgere a tappeto e con finalità preventive e di ricerca di ipotesi di incompatibilità dei propri dipendenti rispetto ai cc.dd. doveri di esclusività e indipendenza.**

L'orientare l'uso improprio di tale strumento verso finalità che la norma istitutrice dell'Anagrafe tributaria non prevede costituisce, di per sé, un'illegittimità anche con possibili profili di natura penale (art. 615 ter c.p.) e certamente le circostanze risultano ancor più grave nel caso si indaghi in via assolutamente preventiva e generalizzata su aspetti, condizioni e diritti Costituzionalmente garantiti del dipendente coperti e garantiti dalle stringenti norme sulla "privacy".

Tutte perplessità che sono state rappresentate in una specifica riunione tenutasi il 3 novembre 2021 tra i "capi delegazione" nazionali di tutte le OO.SS. ed il vertice della D.C. Audit e della D.C. Risorse Umane senza, però, diversamente da quanto chiesto, trovare a tutt'oggi risposte o chiarimenti di sorta.

Certi che codesto massimo vertice fornirà positivo riscontro alla presente, porgono cordiali saluti.

Roma, 14 luglio 2022

FP CGIL	CISL FP	UIL PA	CONFSAL/UNSA	FLP
Gamberini	De Caro	Cavallaro	Sempreboni	Patricelli